



- 1) Pasqualina Rubino, assunta quale docente di scuola primaria su posto comune in attuazione del piano straordinario di cui alla legge n. 107/2015, titolare di sede presso l'Ambito 0021 - Emilia Romagna, distretto di Rimini Nord per l'a.s. 2016/2017, è attualmente in assegnazione provvisoria presso l'istituto "Mazzini-Modugno" di Bari.
- 2) Aspirando alla **mobilità interprovinciale** per l'anno scolastico 2017/2018, l'istante intende fare valere il **diritto di precedenza** derivante dal riconoscimento dell'**handicap grave**, ex art. 3, comma terzo, l. 104/92, per la **madre che Rubino assiste in maniera continuativa ed esclusiva, sig.ra Stimola Maddalena, attualmente con essa convivente presso la residenza di Spinazzola (Bat).**
- 3) Ai sensi dell'art. 33, quinto comma, della stesse l. 104, "*il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede*".
- 4) E' innegabile, anche sulla base della documentazione allegata a questa istanza, che la ricorrente svolga tale funzione di assistenza, tant'è che nell'anno scolastico appena trascorso essa ha fruito delle tre giornate di permesso mensili per le medesime ragioni assistenziali.
- 5) E' altrettanto innegabile e quivi documentato che gli altri componenti della famiglia sono oggettivamente impossibilitati a prestare assistenza in favore della indicata disabile grave.
- 6) **Da qui il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza nella procedura di mobilità di che trattasi.**
- 7) Precedenza ingiustamente negata dall'Amministrazione Scolastica in applicazione del CCNI sulla mobilità dell'11 aprile 2017 (specie, **art. 13 ed art. 14**) che, invece, va dichiarato nullo e/o comunque va disapplicato nella parte in cui ingiustificatamente riconosce la precedenza solo nel caso di mobilità all'interno della stessa provincia per il personale scolastico referente unico per l'assistenza al coniuge, figlio, genitore con disabilità.
- 8) Per effetto di queste disposizioni contrattuali, la ricorrente non ha, dunque, potuto accedere alle sedi della provincia di BAT richieste con la domanda di mobilità, rimanendo anche per l'a.s. di imminente avvio nella sede di titolarità acquisita (per quanto erroneamente) all'esito della mobilità 2016/2017. Disposizioni che, oltre ad essere violative di norme imperative di legge, sono ingiustificate, illegittime e in contrasto con il principio di imparzialità ed uguaglianza sancito dalla Costituzione. Esse, inoltre, non valutano l'esistenza nel settore scolastico d'una disciplina speciale, contenuta nell'art. 601 d. lgs. 297/94 (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico), per il quale gli artt. 21 e 33 legge 104/92 "*si applicano al personale di cui al presente testo unico*"

(primo comma) e che tali norme "comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" (secondo comma).

- 9) Le suddette disposizioni contrattuali, quindi, laddove escludono la precedenza nei trasferimenti interprovinciali per i docenti che assistono parenti o affini entro il secondo grado con handicap grave, sono senza dubbio apertamente violative della norma imperativa prevista dall'art. 33 comma 5 della Legge 104 del 1992 e quindi sono da ritenersi nulle ex art. 1418 c.c. e, pertanto, va disapplicata.
- 10) Né esiste alcuna concreta e tanto meno stringente esigenza organizzativa che possa in qualche modo giustificare detta (illegittima) limitazione completamente irragionevole.

### CONCLUSIONI

Ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile SI CHIEDE volersi dichiarare la **nullità parziale** del CCNI sulla mobilità dell'11 aprile 2017 (specie, **art. 13 ed art. 14**) per contrasto con norma imperativa di legge, laddove nei trasferimenti interprovinciali nega il diritto di precedenza a coloro che assistono il proprio parente o affine entro il secondo grado con handicap grave e, per l'effetto, **dichiarare il diritto** della ricorrente a scegliere con precedenza assoluta la sede disponibile, tra quelle da lei indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

### RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Sulle medesime richieste di chiede volersi convocare le parti ai fini del tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL cit.

### CON AVVERTENZA

che in difetto di modifica, da parte di Codesti Uffici, della procedura di mobilità erroneamente disposta, l'istante sarà costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria, anche in via d'urgenza, al fine di ottenere la tutela dei propri diritti, nonché il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi.

Distinti saluti

Avv. Nicola Roberto Toscano

Avv. Gaetano Giampalmo

Si allegano:


- 1) domanda di mobilità della ricorrente, a.s. 2017/2018 e relativo esito con punteggio;
- 2) documentazione afferente l'assistenza continuativa ed esclusiva del parente gravemente disabile;
- 3) certificato di stato di famiglia con indicazione della residenza.

Procura speciale

Io sottoscritta RUBINO PASQUALINA, nata il [redacted] a [redacted] presidente alla via [redacted] delego l'Avv. Nicola Roberto Toscano e l'Avv. Gaetano Giampalmo a rappresentarmi e difendermi nella procedura di tentativo di conciliazione ex art. 135, CCNL, nei riguardi dell'Amministrazione Scolastica di cui al presente atto; il tutto con esplicita promessa di rato.

Eleggo domicilio presso il Vs studio in [redacted] alla via [redacted]

Bari, 31 luglio 2017



E' autentica

